

739.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	PAG.
Missioni valevoli nella seduta del 13 giugno 2000	2
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	3
Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Trasmissione di un documento)	3
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3
Atti di controllo e di indirizzo	4
Interpellanze e interrogazioni	5
(Sezione 1 – Trasferimento di reparti dell'aviazione dell'esercito all'aeroporto di Viterbo)	5
(Sezione 2 – Esercitazioni di volo a bassa quota da parte di aerei dell'aviazione italiana sui territori del Labrador – Canada)	6
(Sezione 3 – Provvedimenti relativi ad un contributo di integrazione al reddito minore per l'annata 1999 agli agricoltori produttori di grano)	7
(Sezione 4 – Sostegno alle aziende vitivinicole piemontesi colpite dalla flavescenza dorata)	8
(Sezione 5 – Ridefinizione del perimetro del parco dell'Aspromonte)	9
(Sezione 6 – Inclusione di comuni dalla provincia di Taranto tra i comuni agricoli svantaggiati)	9
Disegno di legge n. 6433 ed abbinate proposte di legge nn. 327-458-1721-2267-3767-4842-5218-5366-5699-6459	11
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	11
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	13
(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	15, 18
Proposta di legge S. 2000 (approvata dal Senato) n. 6292 ed abbinate proposte di legge nn. 3491-4492	27
(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	27
(Sezione 2 – Articolo 2)	28
(Sezione 3 – Ordine del giorno)	28

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 13 giugno 2000.**

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Maccañico, Maggi, Malgieri, Manzione, Martinat, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Salvati, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Li Calzi, Ladu, Maccañico, Maggi, Malgieri, Manzione, Martinat, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Salvati, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 12 giugno 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

CERULLIIRELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione in materia di nomina e funzioni del Primo ministro e del Governo » (7074).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 12 giugno 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della pubblica istruzione:

« Interventi urgenti per l'utilizzazione di finanziamenti destinati all'istruzione » (7073).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

Commissione I (Affari costituzionali):

BORGHEZIO ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (6378) *Parere delle Commissioni II e XI;*

FRONZUTI; « Istituzione della provincia del Cilento » (6544) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAISSAN: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente » (7019) *Parere della VIII Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NOVELLI: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione » (7026);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NOVELLI: « Modifiche agli articoli 56, 57, 49 e 60 della Costituzione » (7027) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione II (Giustizia):

BORGHEZIO ed altri: « Disposizioni per il contrasto alla criminalità e per garantire l'effettività della pena » (6362) *Parere della I Commissione;*

BALLAMAN ed altri: « Introduzione dell'articolo 532-bis del codice di procedura penale, in materia di spese processuali » (6492) *Parere delle Commissioni I e V;*

Commissione VIII (Ambiente):

CARLESI: « Trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie previsto dalle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare » (6445) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

Commissione XI (Lavoro):

ALTEA e SCIACCA: « Modifica al comma 55 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti » (6146) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9 giugno 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7

della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

- Autorità portuale di La Spezia per gli esercizi 1997-1998 (doc. XV, n. 262);
- Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esercizio 1998 (doc. XV, n. 263).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 30 maggio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea DE CESARIS ed altri n. 9/6305/3, in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 1999, concernente azioni per contrastare il lavoro nero, le irregolarità contrattuali e le violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione

del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 luglio 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà espri-

mere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 giugno 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI***(Sezione 1 – Trasferimento di reparti dell'aviazione dell'esercito all'aeroporto di Viterbo)****A) Interrogazioni:**

FEI e ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1999, nell'ambito della ristrutturazione dei reparti dell'aviazione dell'Esercito, il 28° Gr. Sqd. Av.Es. « Tucano », con sede presso l'aeroporto di Roma Urbe è stato trasferito a Viterbo presso l'aeroporto « P. Giannotti »;

il reparto, oltre ai velivoli ad ala rotante, ha in organico velivoli ad ala fissa del tipo Piaggio P-180;

per questo tipo di velivolo l'aeroporto di Viterbo non è attrezzato, infatti i velivoli continuano ad essere « ospitati » nell'aeroporto di « Ciampino », anch'esso privo di hangar idonei a contenerli;

quando vengono impiegati i velivoli dislocati a « Ciampino » l'equipaggio interessato deve essere accompagnato da Viterbo a Roma, oppure comandato in missione già solo per decollare;

la decisione di trasferire il « Tucano » è stata preventivamente valutata in tutti gli aspetti tecnico-logistici —;

quali siano le motivazioni per una così urgente necessità di abbandonare l'area;

per quale motivo si siano evitate le normali procedure inventariali, inviando sul posto un operatore per « filmare » infrastrutture ed accessori al fine di evitare

un normale inventario effettuato, come previsto da regolamento, da un nucleo stralcio;

quale sarà la destinazione degli hangar e dell'area in generale dell'ex reparto « Tucano »;

se esista un progetto d'impiego di quest'area tra quelli previsti per i lavori del « Giubileo 2000 »;

per quale motivo, in considerazione del fatto che sull'aeroporto dell'Urbe sono previsti dei lavori di adeguamento pista ed infrastrutture a spese di altri ministeri, lo Stato Maggiore dell'Esercito abbia deciso di trasferire un volo operativo ed indispensabile per i numerosi collegamenti internazionali tra i nostri reparti impiegati all'estero e gli altri comandi presenti a Roma.

(3-04254)

(17 settembre 1999).

ASCIERTO e FEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1999, nell'ambito della ristrutturazione dei reparti dell'aviazione dell'esercito, il 28° Gr. Sqd. Av.Es. « Tucano », con sede presso l'aeroporto di Roma Urbe, è stato trasferito a Viterbo presso l'aeroporto P. Giannotti;

il reparto, oltre ai velivoli ad ala rotante, ha in organico velivoli ad ala fissa del tipo Piaggio P-180 e l'aeroporto di Viterbo non è attrezzato per questo tipo di velivolo, infatti gli stessi continuano ad essere « ospitati » nell'aeroporto di Ciampino;

quando vengono impiegati i velivoli dislocati a Ciampino l'equipaggio interessato deve essere accompagnato da Viterbo a Roma, oppure, addirittura, comandato in missione già solo per decollare;

la decisione di trasferire il « Tucano » è stata preventivamente valutata in tutti gli aspetti tecnico-logistici;

sono state evitate le normali procedure inventariali, inviando sul posto un operatore per « filmare » infrastrutture ed accessori, al fine di evitare un normale inventario effettuato, come previsto da regolamento, da un nucleo stralcio -:

quali siano le motivazioni per una così urgente necessità di abbandonare l'area;

quale sarà la destinazione degli *hangar* e dell'area in generale dell'ex reparto « Tucano »;

se esista un progetto d'impiego di quest'area tra quelli previsti per i lavori del « Giubileo 2000 »;

per quale motivo, in considerazione del fatto che sull'aeroporto dell'Urbe sono previsti dei lavori di adeguamento pista ed infrastrutture a spese di altri ministeri, lo stato maggiore dell'esercito abbia deciso di trasferire un reparto di volo operativo ed indispensabile per i numerosi collegamenti internazionali tra i nostri reparti impiegati all'estero e gli alti comandi presenti a Roma.

(3-04241)

(15 settembre 1999).

(Sezione 2 – Esercitazioni di volo a bassa quota da parte di aerei dell'aviazione italiana sui territori del Labrador - Canada)

B) Interrogazioni:

BOATO. — Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il Coordinamento nazionale di sostegno ai nativi americani *il Cerchio* ha reso noto il seguente documento:

« Gli Innu, che contano circa 10.000 persone, sono la popolazione indigena del Labrador e della parte più orientale del Québec. Non sono parenti degli Inuit (o Eschimesi), che vivono più a nord.

Gli Innu sono un popolo di cacciatori ed hanno vissuto per millenni nelle foreste di pini subartiche della parte più orientale del Canada. Per la propria sopravvivenza, essi dipendono in modo preponderante dalle migrazioni nella regione delle mandrie di caribù; tuttavia, cacciano anche molti altri animali, pescano e raccolgono frutta e bacche. Oggi molti di loro svolgono anche lavori retribuiti.

Negli anni 1950 e 1960, sotto la spinta combinata del governo e della chiesa cattolica, quelli che in passato erano Innu nomadi furono alloggiati in comunità stanziali. Il passaggio da un tipo di vita nomade a uno stanziale è stato estremamente difficile. Nelle comunità la vita degli Innu è caratterizzata da livelli di alcolismo, violenza e disperazione molto alti.

Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che gli Innu siano ora una popolazione stabile, avviata al processo di assimilazione « bianca ». In effetti, essi hanno combattuto a lungo per salvaguardare e mantenere la propria cultura, e oggi molti di loro abbandonano le comunità per 6 mesi all'anno per andare a vivere in piccoli e isolati accampamenti dove possono cacciare, pescare e allevare i loro figli come Innu.

Come per molti altri popoli indigeni del mondo adattarsi a questo improvviso e forzato cambiamento di stile di vita, per gli Innu è stato estremamente traumatico. Trovare una soluzione e un modo per amalgamare la cultura Innu con quella canadese che li circonda richiede sia tempo che spazio. Questa è la ragione per la quale poter vivere in pace sul proprio territorio per loro è importantissimo. Ma il governo canadese nega loro questo diritto, riconosciuto a livello internazionale, e li perseguita senza pietà.

La base aeronautica canadese di Goose Bay è usata dalle aviazioni inglese, olandese,

dese, tedesca, belga, francese ed italiana per esercitazioni di volo a bassa quota. Attualmente, i jet compiono 8.000 uscite all'anno (21 volte al giorno). Le esercitazioni vengono compiute esattamente sopra le teste degli Innu, a 15 metri circa dal suolo. Le aree più sorvolate, i laghi e le vallate dei fiumi, sono proprio quelle più utilizzate dagli Indiani. La pace della campagna viene continuamente rottata rendendo estremamente difficile per gli Innu la pratica della caccia. Il Federal Environmental Assessment ha recentemente proposto un aumento del numero dei voli (da 8000 a 18.000), sebbene abbia ammesso di non aver studiato l'impatto di un simile incremento. Esso ha anche appoggiato un'espansione dell'area di volo (estendendola da 100.000 km quadrati a 130.000) e la costruzione di un nuovo poligono di bombardamento; e tutto sempre sul territorio di caccia degli Innu » —:

se il Governo sia informato di quanto riportato in premessa;

se, in particolare, le informazioni di carattere militare corrispondano al vero;

quali iniziative intenda assumere il Governo al riguardo. (3-04692)

(24 novembre 1999).

CARLESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

all'indomani della « strage del Cermis » un eminente membro del governo italiano ebbe a dichiarare alla Rai TV che il problema dei voli di addestramento a bassa quota dall'aeronautica italiana, era stato da tempo affrontato dal governo e che la soluzione adottata era quella di far svolgere questi addestramenti in territori disabitati del Canada;

la base aeronautica di Goose Bay è usata dalle aviazioni inglese, olandese, tedesca, belga, francese e italiana per esercitazioni di volo a bassa quota;

attualmente i jet, che compiono 8.000 uscite all'anno corrispondenti a 21 voli al giorno, effettuano le esercitazioni a circa 15 metri dal suolo;

le aree più sorvolate corrispondono ai territori utilizzati dall'antico popolo indiano degli Innu, una popolazione di circa 10.000 persone, indigeni del Labrador e della parte più orientale del Québec;

tali esercitazioni, che risultano essere compiute costantemente sulla testa degli Innu, creano una drammatica situazione di invivibilità, distruggendo le caratteristiche naturali di quelle terre, ma anche rendendo impossibili le tradizionali attività di caccia e di pesca che quelle popolazioni esercitano ancora oggi per sopravvivere —:

se risulti essere vero che recentemente la Federal Environmental Assessment ha proposto un aumento del numero di voli, portandoli da 8.000 a 18.000, prevedendo una espansione dell'area di volo da 100.000 chilometri quadrati a 130.000, ed anche la costruzione di un nuovo poligono di tiro di bombardamento;

quali iniziative intendano assumere per evitare che anche l'Italia continui ad essere partecipe di questa vera e propria sopraffazione nei confronti di un popolo antico che, già perseguitato e annientato dal governo canadese, non chiede altro che vivere sulla propria terra con i modi che gli sono propri. (3-04758)

(2 dicembre 1999).

(Sezione 3 — Provvedimenti relativi ad un contributo di integrazione al reddito minore per l'annata 1999 agli agricoltori produttori di grano)

C) Interrogazione:

NUCCIO CARRARA e LOSURDO. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

gli agricoltori produttori di grano sono in attesa di riscuotere il contributo di

integrazione al reddito relativo all'annata 1999, che avrebbero dovuto riscuotere entro il 31 dicembre 1999;

l'Aima sta procedendo a preparare i mandati di pagamento, sottraendo dal totale dovuto le somme ritenute eccedenti rispetto a quelle già corrisposte agli agricoltori a decorrere dal 1996;

in passato si è proceduto a controlli della produzione di grano e per il solo 1996, a tal fine, sono stati spesi circa 250 miliardi di lire;

i versamenti a favore degli agricoltori sono avvenuti in coerenza con i controlli effettuati;

in particolare, i controlli effettuati nella provincia di Enna, scelta come campione nel 1996, sono stati condotti sulla base di una cartografia non aggiornata con conseguenti discrasie, in molti casi, tra il terreno dichiarato e quello rilevato e, solo dopo avere fatto ricorso ai dati aerofotogrammetrici aggiornati, è emerso che le dichiarazioni risultavano sostanzialmente corrette;

sempre in provincia di Enna, si è proceduto ad effettuare nuovi controlli nel 1999, tornando ad utilizzare inspiegabilmente proprio la vecchia cartografia col risultato paradossale di non rilevare circa 17.000 (diciassettemila) particelle a causa della illeggibilità del supporto cartaceo fornito dall'Aima —:

perché si sia utilizzata una cartografia, almeno per la provincia di Enna, non aggiornata;

perché si stiano effettuando delle trattenute agli agricoltori sulla integrazione al reddito già riscossa negli anni precedenti e supportata da controlli e attestazioni ufficiali;

se non ritenga che eventuali errori vadano pagati da chi li ha commessi realmente in sede burocratica e non dagli agricoltori che non possono pagare per gli errori altrui;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare che non venga tolta agli agricoltori l'integrazione al reddito per la produzione di grano da questi riscossa per gli anni passati in buona fede ed in coerenza con gli accertamenti disposti dall'Aima;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare che alcune aziende agricole, sotto il peso delle nuove difficoltà finanziarie derivanti da un minore introito non calcolato ed imprevisto, siano costrette a cessare del tutto la propria attività con conseguenze gravi per l'occupazione soprattutto nelle aree più deboli. (3-05498)

(5 aprile 2000).

(Sezione 4 - Sostegno alle aziende vitivinicole piemontesi colpite dalla flavescenza dorata)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

un recente monitoraggio eseguito dai tecnici della regione Piemonte e delle associazioni degli agricoltori ha accertato che in Piemonte su duemilatrecentottantanove vigneti (complessivamente millesicentonovanta ettari), millesicentouno risultano devastati dalla flavescenza dorata in misura superiore al 30 per cento;

nel tortonese e nell'ovadese la situazione ha raggiunto, per le imprese vitivinicole, livelli di alta drammaticità, sì che si calcolano, per approssimazione, centocinquanta miliardi di danni;

mentre è in fase di approvazione il disegno di legge prevedente l'assegnazione della somma di 25 miliardi previsti dalla finanziaria per le province di Alessandria, Asti, Pavia, Piacenza e Parma, i tempi tecnici suggeriscono un intervento straordinario ed urgente al fine di sostenere

l'economia dell'alessandrino, salvando le centinaia di aziende che rischiano il collasso economico per i danni provocati dalla flavescenza dorata —:

se non ritenga, di concerto con l'assessorato regionale all'agricoltura del Piemonte, di intervenire con urgenza a sostegno delle aziende vitivinicole colpite duramente dalla flavescenza dorata, aziende che, segnatamente nel tortonese e nell'ovadese, rischiano la loro stessa sopravvivenza.

(3-05135)

(16 febbraio 2000).

(Sezione 5 – Ridefinizione del perimetro del parco dell'Aspromonte)

E) Interrogazione:

ALOI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — prezzo che:

la zona calabrese dell'Aspromonte è, tuttora, ben lontana dall'essere valutata per quelle che sono le proprie piene potenzialità;

numerose sono, infatti, le attività produttive da sottoporre ad una adeguata valorizzazione e le strutture destinate al tempo libero, al turismo, che possono sorgere sull'area;

tuttavia, queste prospettive di sviluppo trovano un pesante ostacolo nella realtà, costituita dalla vasta estensione del parco d'Aspromonte;

infatti, lo stesso parco è soggetto ad una normativa che, per la sua rigidità, pone numerosi vincoli anche alle più normali e semplici iniziative private, che si vorrebbero adottare da parte dei proprietari dei fondi confinanti;

lo stesso problema, seppure con differenti risvolti, va registrato per gli amministratori pubblici dei territori circostanti, i quali, per la vicinanza del parco, non

possono certamente ignorare norme, che si rivelano una serie di impedimenti alla quotidiana gestione della cosa pubblica;

si evidenzia, così, quale via necessaria, per raggiungere finalità positive, destinate alla riqualificazione del territorio, una riperimetrazione che riduca l'area del parco d'Aspromonte, andando incontro, in questo modo, alle istanze delle amministrazioni locali e dei soggetti privati, interessati direttamente dal problema —:

quali iniziative il Ministro interrogato ritenga di adottare, per affrontare e risolvere, nel senso qui illustrato, una questione, che, con le opportune misure, può essere convertita in un vantaggio dal punto di vista produttivo, per l'intera regione, oltre che per le comunità ivi residenti.

(3-04526)

(28 ottobre 1999).

(Sezione 6 – Inclusione di comuni della provincia di Taranto tra i comuni agricoli svantaggiati)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per le politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — prezzo che:

in questi giorni è stato reso noto un elenco di ipotesi di riclassificazione dei comuni agricoli svantaggiati. Nella provincia di Taranto risultano non in elenco i comuni di Torricella, Lizzano, Leporano, Faggiano;

detti comuni ricadono in zona idrica non emungibile, per l'elevata salinità presente nelle falde sotterranee, e la siccità spesso provoca danni tali da richiedere la dichiarazione di calamità naturale;

la mancanza totale di irrigazione pubblica, la polverizzazione aziendale, la forte percentuale di lavoratori agricoli precari determinano un elevato tasso di disoccupazione;

il « Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione » (26 settembre 1997), istituito dal ministero dell'ambiente, ha compreso tale territorio nelle aree molto sensibili alla desertificazione;

tale territorio non presenta parametri fisico-ambientali e socio-economici diversi

dai comuni limitrofi che sono compresi nelle ipotesi di delimitazione (vedi Maruggio-Sava-Manduria) —:

considerata la gravosità che la suddetta ipotesi di deliberazione ha per le comunità agricole tarantine quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare che tale provvedimento possa penalizzare il mondo agricolo.

(2-02210)

« Malagnino ».

(2 febbraio 2000).

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SERVIZIO MILITARE (6433) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SCALIA; SIMEONE; BAMPO ED ALTRI; SBARBATI E LA MALFA; GASPARRI ED ALTRI; LAVAGNINI E TASSONE; SPINI ED ALTRI; ROMANO CARRATELLI ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; MARCO RIZZO E GRIMALDI (327-458-1721-2267-3767-4842-5218-5366-5699-6459).

(A.C. 6433 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Compiti delle Forze armate).

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento delle Forze armate deve garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 11 e 52 della Costituzione.
3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.
6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Compiti delle Forze armate).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Finalità della difesa nazionale).

1. La difesa nazionale ha lo scopo di garantire in modo permanente l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.
2. L'organizzazione della difesa nazionale è conforme ai principi fissati dall'articolo 11 della Costituzione, ed è regolata dalle leggi dello Stato, dai trattati internazionali di cui il Parlamento abbia autorizzato la ratifica ai sensi dell'articolo 80

della Costituzione, nonché dalla carta delle Nazioni Unite.

- 1. 1.** Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La coscrizione obbligatoria è sospesa tranne nei casi previsti dalla presente legge.

2. Le Forze armate, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, possono operare, previa delibera delle Camere, anche all'estero, a tutela della pace e della sicurezza, in conformità al diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia appartiene.

- 1. 5.** Giannattasio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.

- 1. 6 (Nuova formulazione).** Paissan.

Al comma 3, sostituire le parole: la difesa dello Stato *con le seguenti:* concorrere a garantire l'unità della Repubblica, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità dello Stato, il libero esercizio dei poteri costituzionali, la protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini.

- 1. 2.** Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le Forze armate concorrono, assieme ai volontari del Servizio civile nazionale, al fine della realizzazione della pace e della sicurezza internazionale, in conformità all'articolo 11 della Costituzione.

- 1. 7.** Paissan.

Al comma 4, premettere le parole: Nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione e dalla Carta delle Nazioni unite.

- 1. 10.** Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Forze armate non possono comunque partecipare ad atti di aggressione verso paesi sovrani o a bombardamenti indiscriminati che possono pregiudicare deliberatamente l'incolumità delle popolazioni civili.

- 1. 11.** Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 5, sostituire le parole da: e svolgono compiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed alla protezione civile del territorio e della popolazione nazionale, nonché, in presenza delle opportune deliberazioni del Governo e del Parlamento, allo svolgimento di interventi di protezione civile a beneficio di Stati esteri.

- 1. 9.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 5, sostituire le parole da: svolgono compiti *fino alla fine del comma con le seguenti:* al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.

- 1. 8.** Paissan.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 3.** Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 6, sostituire le parole da: su base obbligatoria *fino alla fine del comma con le seguenti:* in base agli obblighi sanciti dall'articolo 52 della Costituzione e regolamentati dalla presente legge.

- 1. 4.** Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Composizione della difesa nazionale).

1. La struttura della difesa nazionale si articola in una componente armata, costituita dalle Forze armate e dai corpi militari dello Stato nonché dalle formazioni mobilitate, ed una componente non armata, costituita da strutture operative dell'organizzazione della difesa popolare non violenta.

1. 01. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malenacchi, Cangemi, De Cesaris.

(A.C. 6433 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Personale militare impegnato nella difesa nazionale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:

a) ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

d) personale dell'Arma dei carabinieri;

e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

f) personale reclutato su base obbligatoria, in caso di insufficienza del personale in servizio e del personale cessato dal servizio militare volontario da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dodici mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Personale militare impegnato nella difesa nazionale).

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 7. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: nei limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: con specifiche funzioni di presidio delle frontiere, difesa del territorio dall'immigrazione clandestina e contrasto alle attività della criminalità organizzata.

2. 8. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: reclutato fino a servizio militare volontario con le seguenti: da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio.

2. 14. La Commissione.

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: su base obbligatoria aggiungere le seguenti: purché non si sia dichiarato o non si dichiari obiettore di coscienza.

2. 12. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: su base obbligatoria aggiungere le seguenti: che non si dichiari obiettore di coscienza.

2. 1. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole: in caso di insufficienza con le seguenti: in presenza delle circostanze straordinarie indicate nella presente legge qualora si riscontrino insufficienze.

2. 9. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire le parole da: nei seguenti casi fino alla fine dell'articolo con le seguenti: qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. 6. Paissan.

Al comma 1, lettera f), numero 2), premettere le parole: in seguito a deliberazione delle Camere,

2. 13. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: previa deliberazione delle Camere.

2. 10. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

2. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

* **2. 2.** Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

*** 2. 3.** Giannattasio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i cittadini che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare.

2. 4. Chiusoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I cittadini che hanno esercitato il diritto di obiezione di coscienza di cui al comma 2, nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo sono chiamati a svolgere un servizio civile sostitutivo di durata equivalente al servizio militare, rispondente anch'esso al dovere costituzionale di difesa della patria e or-

dinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. Fino alla effettiva costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvederà all'organizzazione e alla gestione del servizio civile sostitutivo previsto per i casi di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

2. 5. Chiusoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

*(Comitato parlamentare di controllo
e di indirizzo).*

1. Nei casi di impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale o in seguito alla proclamazione dello stato di guerra, è costituito un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo, composto da venti parlamentari, nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa fra loro, in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Governo riferisce al Comitato parlamentare di cui al comma 1 su tutti i provvedimenti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra nonché su tutti i fatti conseguenti all'impiego delle truppe italiane fuori dal territorio nazionale, con particolare riferimento alla condotta tenuta dalle predette truppe nel corso delle operazioni in cui sono impiegate.

3. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra, gli atti e i lavori del Comitato parlamentare di cui al comma 1 sono segreti.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta gli atti o i lavori che debbano essere dichiarati segreti o riservati.

2. 01. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

(A.C. 6433 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6433 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tasformazione progressiva dello strumento militare in professionale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredata dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle cappitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativofunzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

I ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

II sottufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

III) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale ovvero dai quaranta anni di servizio utile;

d) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

e) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 mag-

gio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

3) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;

4) disciplina le modalità per garantire al personale eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate ai sensi della lettera a) l'inserimento nel mondo del lavoro:

I) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private, l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese e la società per azioni Sviluppo Italia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e sue controllate;

II) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria,

del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

III) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

IV) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero III) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero II) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

5) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata ed in raffferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

6) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

7) detta norme transitorie e di racordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

f) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della

difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

g) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare esplicitamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte a consentire la fruizione gratuita dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

h) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

i) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministro della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera *d)* del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva e durante il periodo di sette anni di cui all'alinea del comma 1, il Ministro della difesa emana direttive volte a:

a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;

b) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a *standard* abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

c) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;

d) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(*Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(*Materia della delega al Governo*).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligatoria, portan-

dola ad otto mesi nel primo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi due anni;

b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all'addestramento e un periodo di attività operativa;

c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o prolungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi delle Forze armate dello Stato;

d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo;

e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lettera *d*);

f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unità, con la seguente ripartizione:

- 1) Esercito: 110.000 unità;
- 2) Marina: 30.000 unità;
- 3) Aeronautica: 40.000 unità;

g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocratica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere militare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.

3. 1. (nuova formulazione) Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sette anni *con le seguenti:* cinque anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: sette anni *con le seguenti:* cinque anni;

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sette anni *con le seguenti:* cinque anni.

3. 47. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila *con le seguenti:* 150 mila.

3. 36. Paissan.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila *con le seguenti:* 160 mila.

3. 37. Paissan.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: 190 mila *con le seguenti:* 165 mila.

3. 46. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: Forze armate, aggiungere *le seguenti:* secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella allegata alla presente legge,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO N. 1

[previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)]

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi)

ANNO	ONERE
2000	43
2001	362
2002	618
2003	649

ANNO	ONERE
2004	681
2005	717
2006	752
2007	790
2008	830
2009	871
2010	915
2011	960
2012	978
2013	997
2014	1.013
2015	1.031
2016	1.045
2017	1.060
2018	1.078
2019	1.093
2020	1.096

3. 27. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, sostituire la parola: prevedere con la seguente: garantire.

3. 40. Giannattasio.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1985 con la seguente: 1988.

3. 6. Giannattasio.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: 1985, aggiungere le seguenti: escludendo tuttavia dall'incorporazione i giovani abili ed arruolati nati prima del 1985, ma ammessi al beneficio del ritardo e quindi aggregati alle classi successive.

3. 45. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) raggiungere l'entità indicata alla lettera a), prevedendo il transito a domanda del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei partecipati ruoli e livelli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle as-

sunzioni da parte delle amministrazioni stesse, o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale ovvero dai quaranta anni di servizio utile. Al personale collocato in ausiliaria è attribuito il trattamento di cui all'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. 21. Molinari.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: progressivo raggiungimento aggiungere le seguenti: entro il 2020.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole da: se con meno fino alla fine della lettera con le seguenti: a domanda.

3. 7. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: progressivo raggiungimento aggiungere le seguenti: entro il 2020.

3. 41. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale con le seguenti: a domanda.

3. 42. Giannattasio.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ovvero dai quaranta anni di servizio utile.

3. 28. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, an-

che decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo.

3. 23. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la prioritaria assegnazione alle truppe alpine dei volontari provenienti dalle tradizionali zone di reclutamento alpino del nord e del centro Italia.

3. 17. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la prioritaria assegnazione alle brigate alpine dei volontari provenienti dalle tradizionali zone di reclutamento alpino del nord e del centro Italia.

3. 19. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere la diminuzione progressiva della durata della ferma di leva, fissandola in nove mesi per gli incorporati nell'anno 2001, otto mesi per gli incorporati nell'anno 2002, sette mesi per gli incorporati nell'anno 2003 e sei mesi per gli incorporati nell'anno 2004 e seguenti, fino alla cessazione del ricorso alla coscrizione obbligatoria.

3. 48. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di non più di 10.450 volontari con le seguenti: di 10.450 volontari, cui possono essere aggiunti, limitatamente all'anno 2000 ed al fine di incentivare il

reclutamento di volontari di truppa in ferma prefissata, altri 2.531 volontari in servizio permanente,

3. 8. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: di durata di uno o cinque anni aggiungere le seguenti: sulla base di identici requisiti psichici, fisici e attitudinali,

3. 24. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: , modificando in funzione fino alla fine del punto, con le seguenti:

I) modificando, in funzione di tali previsioni, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

II) consentendo di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, ad eccezione dei requisiti psico-fisico-attitudinali da mantenere identici ed inalterati per i volontari a ferma prefissata di cinque anni e di un anno;

III) permettendo l'alimentazione dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con i volontari in ferma di un anno, da considerare dotati di titolo preferenziale nell'attuazione di detto passaggio;

IV) concedendo, dopo il passaggio alla ferma di cinque anni, la possibilità di rimanere in servizio per due rafferme biennali;

3. 9. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: per due successive rafferme biennali con le seguenti: per successive rafferme biennali fino al trentaquattresimo anno di età.

3. 44. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: di cinque anni, aggiungere le seguenti: comprensivi dell'anno in servizio prestato in ferma prefissata annuale,

3. 10. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo.

3. 25. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: ed in relazione alle carenze organiche.

3. 26. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate di cui alla lettera a), attraverso iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio.

3. 38. Paissan.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire l'alinea con il seguente: disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

3. 29. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere i punti I), II), III) e IV).

3. 3. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto I), sopprimere le parole da: e la società per azioni fino alla fine del punto.

3. 34. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere i punti II), III) e IV).

3. 4. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto II), sostituire la parola: determinando con la seguente: confermando.

3. 11. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 4), punto III), sostituire la parola rideterminando con le seguenti: riducendo del 50 per cento.

3. 15. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malentacchi, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 4), sopprimere il punto IV).

3. 49. Nardini, Malentacchi, Valpiana, Mantovani, Cangemi, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), numero 5), dopo le parole: trattamento giuridico ed economico aggiungere le seguenti: dei militari in servizio di leva e.

Conseguentemente, al medesimo numero 5), sopprimere la parola: volontario.

3. 12. Giannattasio.

Al comma 1, lettera e), numero 5), dopo le parole: ferma prefissata aggiungere la seguente: quinquennale.

3. 30. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

3. 5. Nardini, Mantovani, Valpiana, Malenacchi, Cangemi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: avvalendosi aggiungere le seguenti: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. 31. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) apportare alla legge 8 luglio 1998, n. 230, le modifiche necessarie ad armonizzarla con quanto previsto dalla presente legge e prevedere che tali modifiche entrino in vigore decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma; prevedere, in particolare, che gli obiettori di coscienza dopo tale periodo possano essere ammessi ai concorsi per l'accesso ai corpi di polizia municipale;

3. 20. Spini.

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: a consentire la fruizione gratuita con le seguenti: ad agevolare la fruizione.

3. 32. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) disporre che il personale reclutato nelle zone tradizionali di reclutamento alpino del nord e centro Italia debba essere a richiesta assegnato alle brigate alpine.

3. 16. Giovanardi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) disporre che il personale reclutato nelle zone tradizionali di reclutamento alpino del nord e centro Italia debba essere a richiesta assegnato alle truppe alpine.

3. 18. Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) adeguare la normativa che regola il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, in modo da:

1) disciplinare l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza, di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230, per tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, con le limitazioni previste dall'articolo 2 della stessa legge n. 230 del 1998;

2) prevedere espressamente che l'esercizio del diritto di obiezione di coscienza comporti l'esonero dal reclutamento obbligatorio previsto per i casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge, in base ad una dichiarazione da presentare antecedentemente alla pubblicazione del bando di reclutamento obbligatorio;

3) prevedere un'adeguata attività di diffusione e informazione a vari livelli in merito alla normativa che disciplina l'obiezione di coscienza.

3. 35. Chiusoli.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale di cui alla presente lettera si applicano le misure previste dal numero 4) della lettera e) del presente comma.

3. 22. Ascierto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il decreto legislativo di cui al comma 1, al fine di mantenere inalterata

l'operatività e l'efficacia dell'Arma dei carabinieri, della polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo disciplinerà la progressiva riduzione dei contingenti di leva autorizzati a prestare servizio nelle relative strutture attraverso la loro contestuale e graduale sostituzione con altrettanto personale effettivo, anche mediante ricorso al reclutamento a domanda dei volontari in ferma breve di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e di quelli in ferma prefissata di uno o cinque anni congedati senza demerito o in raffferma, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento recante norme per l'ammissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere della difesa, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e del corpo militare della Croce rossa italiana, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. 50. Gasparri, Ascierto.

Sopprimere il comma 2.

3. 13. Giannattasio.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: e durante il periodo di sette anni di cui all'alinea del comma 1.

3. 14. Giannattasio.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali.

3. 39. Paissan.

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: promuovendo *aggiungere le seguenti:* nel-

l'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine disponibili.

3. 33. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 2. I cittadini che sono espatriati, ai sensi dell'articolo 9, prima dell'entrata in vigore della presente normativa e comunque prima del compimento del 24° anno di età, possono rimpatriare dopo il compimento del 25° anno di età e dopo il raggiungimento di tale età sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe. »

3. 2. Tassone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Preferenze nell'assegnazione di personale alle truppe alpine)

1. Al fine di preservare l'identità ed il radicamento territoriale delle truppe alpine, nell'assegnazione del personale al Comando truppe alpine una priorità è accordata a coloro che risiedono da almeno cinque anni nei comuni montani delle regioni dell'arco alpino. Il regime di preferenza riguarda i militari di ogni ordine e grado.

3. 06. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche allo status degli obiettori di coscienza).

1. Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della presente legge, nel

quale le Forze armate potranno fare ancora ricorso al personale in ferma obbligatoria di leva, cessano di avere efficacia i vincoli e i divieti di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, posti a carico di coloro che abbiano ottenuto il beneficio di essere ammessi allo *status* di obiettori di coscienza.

3. 07. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. La durata della ferma di leva obbligatoria, fissata in dieci mesi, può essere volontariamente prolungata commutandola in ferma annuale, previa richiesta da avanzare entro 40 giorni dalla data di incorporazione, senza oneri aggiuntivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziate nell'apposito capitolo del bilancio della difesa.

3. 01. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale militare in servizio di leva obbligatoria è corrisposta, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'intera durata del servizio effettivamente prestato, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 350.000 mensili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 150 miliardi per l'anno 2000 e lire 350 miliardi per il biennio 2001-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 02. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale militare in servizio di leva è corrisposta, in aggiunta ai trattamenti in vigore e per l'intera durata del servizio effettivamente prestato, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 180.000 mensili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per il 2000 e a lire 160 miliardi per ognuno dei successivi anni 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 05. Ruffino, Ruzzante.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale militare in servizio di leva obbligatorio è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico in vigore, una indennità mensile per l'addestramento e l'uso delle armi pari a lire 180.000 mensili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 168 miliardi per l'anno 2001, lire 121 miliardi per l'anno 2002 e lire 170 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2001 quanto a lire:

130 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

22 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

8 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;

b) per l'anno 2002 quanto a lire:

90 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; del bilancio e della programmazione economica;

19 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa

6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

6 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. 03. Pistone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Nel periodo transitorio per la sospensione della leva ai militari di truppa in servizio di leva è corrisposta, in relazione ai rischi conseguenti all'addestramento al combattimento, all'uso delle armi ed ai disagi connessi alla condizione militare, una indennità pari al 50 per cento dell'assegno mensile di cui all'articolo 2, comma 4-bis, lettera b), punto 1), della legge 19 giugno 1999, n. 186, previsto per il personale in ferma volontaria di un anno, rapportata ai giorni di effettivo servizio.

3. 04. Molinari.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2000 — SENATORI AGOSTINI ED ALTRI: EROGABILITÀ A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEI FARMACI DI CLASSE C) A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA DIRETTA (APPROVATA DAL SENATO) (6292) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE BORROMETI E VALPIANA ED ALTRI (3491-4492)

(A.C. 6292 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1, sopprimere la parola: comprovata.

- 1. 1.** Massidda, Cuccu, Baiamonte, Diarella, Filocamo, Guidi, Burani Procaccini, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore dei grandi invalidi per servizio provenienti dalle Forze armate e dai Corpi equiparati.

teri, in favore degli handicappati totalmente non autosufficienti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.

1. 01. Guidi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore degli anziani ultrasettantenni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.

1. 02. Guidi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 si applica, con gli stessi criteri, in favore dei grandi invalidi per servizio provenienti dalle Forze armate e dai Corpi equiparati.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede avvalendosi delle risorse indicate dall'articolo 2.

1. 03. Giannattasio.

(A.C. 6292 - Sezione 2)**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

(A.C. 6292 - Sezione 3)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,
esaminata la proposta di legge
n. 6292;

preso atto che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha introdotto la suddivisione dei medicinali in tre fasce;

preso atto che per i soggetti appartenenti alla fascia c) si registrano effetti penalizzanti, in termini di aggravio di spesa o di scadimento della qualità della vita in caso di insostenibilità di tale aggravio economico da parte del paziente;

preso atto che tale situazione non appare conforme ad equità, soprattutto se si considera che la completa gratuità delle prestazioni sanitarie costituisce nei confronti degli invalidi di guerra un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità riportate nel compimento di un servizio reso a beneficio della collettività nazionale;

preso atto che la XII Commissione (Affari sociali) ha approvato all'unanimità l'estensione della gratuità dei farmaci di fascia c) a tutti i titolari di pensione di guerra direttiva vitalizia, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente;

impegna il Governo

a garantire la massima vigilanza sulla comprovata utilità terapeutica per il paziente.

9/6292/1. Apolloni, Manzzone.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.